DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1992

che autorizza il Regno Unito a consentire temporaneamente la commercializzazione di sementi di luppolina che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(92/198/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE [2], in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate » [3], modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE [4], in particolare l'articolo 2 bis,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito,

considerando che nel 1991 la produzione di sementi di luppolina conformi ai requisiti della direttiva 66/401/CEE è stata insufficiente nel Regno Unito e non può soddisfare la domanda di tale paese;

considerando che non è possibile soddisfare detta domanda in misura ottimale con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi e che soddisfano tutti i requisiti della direttiva 66/401/CEE;

considerando che il Regno Unito dovrebbe quindi essere autorizzato a consentire, per un periodo che scade il 31 agosto 1992, la commercializzazione di sementi della specie summenzionata che non soddisfano i requisiti della stessa direttiva;

considerando inoltre che altri Stati membri, che sono in grado di fornire al Regno Unito dette sementi che non soddisfano i requisiti della direttiva summenzionata, dovrebbero essere autorizzati a consentire la commercializzazione di tali sementi a condizione che siano destinate al Regno Unito;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a consentire, per un periodo che scade il 31 agosto 1992, la commercializzazione sul proprio territorio di un quantitativo massimo di 2 tonnellate di sementi commerciali di luppolina (Medicago lupulina L.). L'etichetta ufficiale deve recare la dicitura: « Destinato esclusivamente al Regno Unito ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati a consentire, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione sul loro territorio di un quantitativo complessivo di 2 tonnellate di sementi commerciali di luppolina (Medicago lupulina L.), a condizione che sia destinato esclusivamente al Regno Unito. L'etichetta ufficiale deve recare la dicitura: « Destinato esclusivamente al Regno Unito ».

Articolo 3

Gli Stati membri notificano alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre 1992, i quantitativi di sementi commercializzate sul loro territorio in virtù della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.
[3] GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 21.
[4] GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 108.